



Policy sulla regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con gli operatori della Difesa e le imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento

Modena, 30/11/2023

Indice

1	Aspetti Generali.....	3
2	Definizioni.....	5
3	Contenuti della fonte normativa.....	6
3.1	Contesto di riferimento.....	6
3.2	Valori e principi di riferimento.....	7
3.3	Campo di applicazione.....	7
3.3.1	Tipologia delle controparti.....	8
3.3.2	Natura delle attività e/o dei servizi finanziari oggetto di disciplina.....	8
3.3.3	Caratteristiche dei destinatari finali.....	8
3.4	Identificazione delle controparti.....	9
3.5	Disciplina delle operazioni.....	9
3.5.1	Produttori di armi bandite o disciplinate dai trattati internazionali (cosiddette “controverse”).....	9
3.5.2	Produttori di armi convenzionali ed operatori della difesa.....	10
3.5.3	Tabella riepilogativa per operazioni e per tipologia di servizi.....	11
4	Ruoli e responsabilità.....	12
5	Allegati.....	13
5.1	Storico degli aggiornamenti.....	13
5.2	Contesto normativo di riferimento.....	13

1 Aspetti Generali

Sintesi delle principali tematiche trattate / modifiche apportate

La presente Policy (di seguito "Policy") disciplina i rapporti intercorrenti tra le Società del Gruppo BPER con gli operatori della Difesa e le imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento e delle forniture militari, come di seguito meglio specificato.

Le modifiche apportate rispetto alla precedente versione riguardano:

- l'eliminazione, dal presente documento, della lista dei Paesi di destinazione considerati ammissibili ("White List"), disponibile sulla intranet aziendale
- la modifica dell'iter di istruzione e presentazione della pratica di deroga a singole operazioni
- la revisione della struttura organizzativa con l'introduzione del Servizio ESG Strategy e del CFO.

Redattore:

Servizio ESG Strategy

Approvatore:

Consiglio d'Amministrazione

Destinatari del documento:

Banche		Società		
Allineate informaticamente		Strumentali	Finanziarie	Altre società controllate*
x	Bper	MO Terminal	- Di Credito	Adras
x	Bibanca	Bper Real Estate	x Bper Factor	Sifà
x	Banco di Sardegna	Bper Reoco	x Sardaleasing	Arca Holding
x	Banca Cesare Ponti	Bper Trust Company	Finitalia	Commerciale Piccapietra
Estere			- Non di Credito	St. Anna Golf
	Bper Bank Luxembourg		Estense C. Bond	St. Anna Gestione Golf
			Estense C.B.CPT	Annia
			Optima Sim	Bridge Servicing
			Arca Fondi SGR	
			Carige C. Bond	
			Lanterna Finance	
			Lanterna Mortgage	
			Argo Mortgage 2 – In Liquidazione	

				Carige Covered Bond 2 – In Liquidazione		
				Lanterna Lease – In Liquidazione		
				Centro Fiduciario C. F. – In Liquidazione		

*rientranti nel perimetro di consolidamento ma non facenti parte del Gruppo Bancario

Albero dei Processi:

Albero dei Processi	Descrizione
Area	Processo Direzionale
Macroprocesso	ESG Strategy
Processo	Regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con le Imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento

2 Definizioni

- "Attività di intermediazione": si intendono le attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della L. 185/90 che:
 - 1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato
 - 2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da uno Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo
- "Attraversamento intracomunitario": si intende il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione
- "Autorizzazione all'esportazione": si intende la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea
- "Autorizzazione al trasferimento intracomunitario": si intende la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro
- "Delocalizzazione produttiva": si intende il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi
- "Destinatario": si intende la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento
- "Esportazione": si intende l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
 - esportazione definitiva
 - perfezionamento passivo
 - riesportazione
 - esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario
- "Fornitore": si intende la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento
- "Importazione": si intende l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
 - immissione in libera pratica e in consumo
 - deposito doganale
 - perfezionamento attivo
 - trasformazione sotto controllo doganale
 - ammissione temporanea
 - reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario
- "Materiali di armamento": si intendono quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia, così classificati secondo quanto previsto all'art. 2 della L. 185/90
- "Prodotti per la difesa": si intendono i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni
- "Team Armamenti": Ai fini del presente documento si intende il gruppo di lavoro, volto ad esprimere un parere consultivo sulla pratica di richiesta deroga. Il team si compone di un membro del Servizio ESG Strategy, un membro dell'Ufficio Rischi Operativi (che si occupa del rischio reputazionale) ed un membro dell'Ufficio Export Control and Monitoring
- "Transito": si intende sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del

territorio doganale della Comunità europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi

- "Trasbordo": si intende lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario
- "Trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: si intende la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale
- "Trasferimento intracomunitario": si intende qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea
- Unità organizzativa segnalante: ai fini del presente documento si intende il Servizio ESG Strategy della Capogruppo e l'unità organizzativa analoga presso le Società del Gruppo che mantiene aggiornato l'elenco delle imprese operanti nel settore della difesa e armamenti e formula le richieste di deroga al Servizio ESG Strategy per la società di appartenenza.

3 Contenuti della fonte normativa

3.1 Contesto di riferimento

Il rapporto tra banche ed imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiale di armamento è da tempo sotto gli occhi attenti della società civile italiana, in particolare delle associazioni che si prefiggono di evitare che l'Italia e le sue aziende siano coinvolte in operazioni di produzione/compravendita di armi cosiddette "controverse", in particolare ove le controparti siano localizzate in Paesi oggetto di sanzioni internazionali.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha deciso, con valenza di Gruppo, di disciplinare in modo organico e controllato la relazione con le imprese coinvolte nel settore degli armamenti e delle forniture militari. La presente Policy risulta coerente con i principi di riferimento enunciati nel Codice Etico della Capogruppo e ne costituisce una naturale evoluzione.

Il principale riferimento normativo nazionale in questo ambito è costituito dalla legge n. 185/90 (che pone precisi limiti ad esportazione, importazione e transito di determinate tipologie di armamenti) e dai Regolamenti emanati dall'Unione Europea – tempo per tempo vigenti – che vietano l'importazione e/o l'esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea o di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, oltre che i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria ad essi pertinenti. In particolare, la legge n. 185/90 vieta espressamente scambi commerciali con Paesi in conflitto armato e con Paesi i cui governi si siano resi responsabili di gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Stabilisce poi un importante principio di trasparenza, che obbliga il Governo a riferire annualmente al Parlamento sull'ammontare e la tipologia delle operazioni autorizzate.

Pur essendo considerata una delle leggi internazionali più restrittive in materia, la legge n. 185/90 presenta alcuni limiti, anche a seguito di una recente revisione normativa che ha inserito margini di discrezionalità nei criteri di autorizzazione delle operazioni di esportazione di materiale bellico.

È importante sottolineare che la legge n. 185/90 disciplina esclusivamente l'export, l'import ed il transito dei materiali di armamento.

L'ambito di applicazione della presente Policy è invece, come illustrato oltre, ben più esteso.

In relazione alle operazioni di supporto all'import/export di materiali di armamento, il Gruppo BPER ha scelto di non prevedere un divieto assoluto, ma di darsi delle regole per stabilire quali operazioni considerare autorizzabili e quali no. Le Società del Gruppo continueranno quindi ad essere presenti nelle Relazioni annuali predisposte dalla Presidenza del Consiglio ai sensi della citata legge, ma lo saranno in relazione ad operazioni che, ad avviso del Gruppo stesso, minimizzano il rischio che i beni prodotti o i servizi forniti siano destinati a soggetti diversi da Governi democratici o da soggetti legittimamente autorizzati all'uso della forza.

Disciplinando inoltre altre tipologie di operazioni (nello specifico, i finanziamenti), le Società del Gruppo dimostrano il loro impegno alla trasparenza sugli aspetti più rilevanti del rapporto tra istituti di credito ed operatori della difesa.

3.2 Valori e principi di riferimento

Il tema del rapporto tra Istituti di Credito ed operatori della difesa può essere affrontato correttamente solo avendo riguardo al contesto più generale in cui tale rapporto si inserisce.

Nel definire la presente Policy, le Società del Gruppo hanno ricercato il corretto bilanciamento tra alcuni valori generali a cui fanno riferimento:

- promozione dei diritti umani e della pace
- rispetto del diritto alla difesa ed alla sicurezza dei popoli e delle nazioni
- rispetto delle libertà d'impresa e di iniziativa economica (anche dei produttori di armamenti) nell'ambito delle regole dell'ordinamento.

Ciò significa perseguire l'equilibrio tra l'ideale tensione verso un modello di società e relazioni basato sul rispetto reciproco e il ripudio della violenza; infatti, la realistica constatazione che la totale assenza di armi, anche solo per il mantenimento dell'ordine pubblico, non appare al momento una scelta praticabile.

A tali considerazioni si aggiunge una riflessione sul rispetto della libertà di impresa e di iniziativa economica: la produzione di armamenti, anche se controversa sul piano morale, è attività considerata pienamente legittima dall'ordinamento vigente. In ragione di ciò le Società del Gruppo non discriminano a priori, nell'erogazione dei propri servizi, i soggetti operanti nel settore.

Le Società del Gruppo sono però impegnate a valutare con accuratezza caratteristiche e comportamenti delle controparti con cui entrano in contatto, per evitare di intervenire in operazioni non compatibili con i valori ed i principi di riferimento delle stesse società.

I valori specifici perseguiti nell'attività bancaria sono:

- correttezza
- trasparenza
- responsabilità.

Conformandosi ad essi, i principi specifici, ispiratori della presente Policy, sono così stabiliti:

- modularità: definizione di livelli di attenzione diversificati, in relazione alle implicazioni etiche di ciascun tipo di operazione
- flessibilità: definizione di regole di processo, più che divieti formali e assoluti
- applicabilità: monitoraggio continuo dell'applicazione della Policy ed aggiornamento periodico di procedure e casistiche disciplinate
- co-responsabilizzazione delle controparti: coinvolgimento degli Stakeholder e, in particolare, della Clientela "corporate" in un percorso di trasparenza
- accountability: rendicontazione periodica di informazioni relative all'applicazione della Policy ed ai risultati da essa prodotti
- apertura e dialogo: disponibilità al confronto con i "portatori di interesse" organizzati e riconosciuti come autorevoli nei propri ambiti di riferimento (es. associazioni di imprese, reti di associazioni non governative, centri di ricerca, dipartimenti universitari).

3.3 Campo di applicazione

Le Società del Gruppo non intendono applicare una regola indifferenziata di limitazione dell'operatività all'intero settore della produzione di armamenti.

La disciplina delle relazioni viene così articolata in base a tre elementi, che esplicitano le logiche di scelta adottate dal Gruppo BPER:

- tipologia delle controparti
- natura delle attività e/o dei servizi finanziari richiesti
- caratteristiche dei destinatari finali.

3.3.1 Tipologia delle controparti

Le controparti potenzialmente interessate dall'applicazione della presente "Policy" sono:

- produttori o commercianti di armi bandite o disciplinate da Convenzioni e Trattati internazionali, cosiddette "controverse" (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche, batteriologiche o nucleari, armi di distruzione di massa vietate dai Trattati internazionali)
- produttori o commercianti di armi convenzionali ed Operatori della difesa.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente "Policy" le imprese che si occupano di stoccaggio e di intermediazione nel campo delle armi, così come i produttori che svolgono l'attività di produzione e commercio di sole armi sportive, da caccia e da collezione, di "armi comuni da sparo" ed "armi corte da sparo non automatiche" e relative munizioni. Nei confronti di questi soggetti sono quindi applicate le consuete regole aziendali che disciplinano l'istruttoria, l'erogazione dei crediti e la prestazione di servizi.

3.3.2 Natura delle attività e/o dei servizi finanziari oggetto di disciplina

Le attività e i servizi finanziari che ricadono nell'ambito di applicazione della presente "Policy" sono distinti nelle seguenti tipologie:

- Partecipazioni dirette di BPER Banca o di sue controllate in Imprese che producono o commerciano materiali di armamento
- Finanziamenti (di qualsiasi specie, compresi i "crediti di firma" ed anche il "credito generico", ossia nel linguaggio comune il cosiddetto "fido") a favore di Imprese che producono o commerciano materiali di armamento
- Servizi di incasso e pagamento bonifici, crediti documentari export non confermati, pagamento di rimesse documentate o incasso di rimesse documentate a favore di Imprese che producono o commerciano materiali di armamento
- Gestione di depositi e di investimenti (compresa la liquidità giacente sui conti correnti attivi, gestioni patrimoniali, gestione della tesoreria, servizio di cash pooling) relativi ad Imprese che producono o commerciano materiali di armamento.

3.3.2.1 Casi particolari di deroga per la gestione delle attività e/o servizi finanziari di cui al paragrafo 3.3.2

Ogni eccezione alla policy di Gruppo nelle Società del Gruppo deve essere preventivamente sottoposta dal Servizio ESG Strategy, all'Amministratore Delegato della Capogruppo che, ove occorra, ne darà informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, proponendo gli eventuali interventi di adeguamento corredati delle necessarie motivazioni.

Ogni richiesta di deroga disposta a singole operazioni (di incasso, di credito all'export o di finanziamento) è normata dalla normativa di dettaglio relativa a processo di regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con le Imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento.

3.3.3 Caratteristiche dei destinatari finali

Per quanto riguarda le armi convenzionali ed i sistemi di difesa, una delle principali scriminanti per accertare l'ammissibilità di un'operazione è il paese e la natura dell'utilizzatore finale dei beni e dei servizi in oggetto.

La volontà è prevenire o contenere il rischio che i beni prodotti od i servizi forniti siano destinati a Paesi retti da Governi non democratici.

Per minimizzare questo rischio, le Società del Gruppo restringono il numero di Paesi di destinazione verso i quali è possibile esportare.

La lista dei Paesi di destinazione considerati ammissibili (di seguito "White List") è composta dai Paesi Membri della UE o della NATO e da alcuni Paesi, specificamente identificati in apposito documento pubblicato sulla intranet aziendale e reperibile anche nel repository della modulistica (cod. 02.21.0453 – Linee Guida – Lista Bianca dei paesi di destinazione produzioni militari).

Tale lista potrà subire modifiche/integrazioni, anche sulla base di segnalazioni di stakeholder delle Società del

Gruppo.

Il Gruppo BPER si riserva la facoltà di escludere di propria iniziativa un determinato Paese dalla “White List”, qualora venga a conoscenza di fatti e circostanze conclamate che attestino gravi violazioni dei diritti umani e l’eventuale esposizione delle Banche e Società del Gruppo ad un rischio reputazionale; ciò anche nelle more di una decisione degli organismi internazionali preposti alla disciplina dei rapporti tra gli Stati. In tal caso, BPER Banca renderà pubblica tale modifica attraverso i propri canali informativi.

La proposta di includere/escludere uno specifico Paese è vagliata dal Servizio ESG Strategy e da questo sottoposta per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione. L’informazione una volta divulgata internamente al Gruppo mediante gli appositi canali ha immediata valenza su tutte le Società del Gruppo BPER.

3.4 Identificazione delle controparti

Il Servizio ESG Strategy e le Società del Gruppo monitorano laddove disponibili gli elenchi di settore per identificare eventuali nominativi di imprese produttrici o intermediari nel commercio di materiali di armamento che intrattengano o vogliano intrattenere rapporti con le stesse, al fine di mantenere un aggiornamento costante delle posizioni censite in Anagrafe Generale, anche se tali informazioni derivano principalmente dai gestori delle posizioni della clientela.

Le principali fonti consultabili sono le seguenti:

- elenchi di cui alle Relazioni annuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Parlamento, ai sensi della legge n. 185/90
- elenchi delle imprese federate ad associazioni di categoria di settore (AIAD, Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, ed ANPAM, Associazione Nazionale Produttori di Armi e Munizioni)
- elenchi forniti da centri di ricerca internazionali (in particolare, SIPRI) e segnalazioni provenienti da organizzazioni della società civile
- indicazioni ricavate dalla stampa specializzata e da altre fonti di informazione specializzate.

Le Imprese che intrattengono rapporti con le Società del Gruppo sono infatti tenute a rilasciare le informazioni sulle proprie attività a mezzo di un’autocertificazione, come previsto nella normativa di dettaglio relativa al processo di regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con le Imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento.

Le informazioni acquisite faciliteranno l’identificazione degli operatori della difesa e dei produttori di armamenti eventualmente presenti tra la Clientela attuale delle Società del Gruppo e, soprattutto, permetteranno di valutare consapevolmente le richieste provenienti da potenziali nuovi clienti.

Gli operatori del settore con cui le Società del Gruppo entrano in contatto vengono poi ulteriormente classificati in base a:

- rapporto tra fatturato militare e fatturato civile
- mercati di destinazione della produzione militare.

3.5 Disciplina delle operazioni

La compatibilità delle operazioni con la presente “Policy”, come detto, viene accertata sulla base:

- i. del tipo di materiali prodotti dalle controparti
- ii. dei Paesi di destinazione dei materiali stessi.

3.5.1 Produttori di armi bandite o disciplinate dai trattati internazionali (cosiddette “controverse”)

Le Società del Gruppo escludono tassativamente qualsiasi rapporto con le aziende che producono armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali, cosiddette “controverse”.

Non sarà quindi autorizzata alcuna forma di partecipazione diretta delle Società del Gruppo nel capitale delle

suddette aziende e (nel caso queste ultime facciano parte di Gruppi Aziendali) delle loro Società controllanti, così come la prestazione ad esse di qualsiasi servizio finanziario (finanziamenti, incasso e pagamenti in Italia e all'estero, credito all'export, gestione depositi e investimenti, conto corrente).

3.5.2 Produttori di armi convenzionali ed operatori della difesa

3.5.2.1 Partecipazioni dirette

Non saranno autorizzate forme di partecipazione diretta al capitale da parte di BPER Banca e di sue controllate in società che commerciano o che siano produttrici di: Armi convenzionali, armi sportive, da caccia e da collezione, armi comuni da sparo ed armi corte da sparo non automatiche. Non sono autorizzate altresì partecipazioni in imprese che si occupano di stoccaggio di armi o che svolgano attività di Intermediari commerciali.

3.5.2.2 Finanziamenti

Il rapporto tra le Società del Gruppo con produttori e commercianti di armi convenzionali è subordinato alla valutazione della composizione del fatturato di tali imprese (percentuale sul totale del fatturato di origine "militare") e alla tipologia di mercati in cui esse operano (analisi dei Paesi con i quali il fatturato "militare" viene realizzato).

3.5.2.2.1 Imprese con fatturato in prevalenza di origine civile

Le imprese con un fatturato che può considerarsi in prevalenza di origine "civile" (più del 60% del fatturato totale) vengono di regola considerate eligibili per un finanziamento.

3.5.2.2.2 Imprese con fatturato di origine militare significativo

Le imprese con un fatturato di origine "militare" significativo (più del 40% del fatturato dell'ultimo esercizio) vengono considerate non compatibili con i valori delle Società del Gruppo se più del 30% dei ricavi di origine militare viene realizzato con Paesi non appartenenti alla "White List".

La posizione della controparte può essere rivista, qualora le sue fonti di ricavo od i Paesi di destinazione varino in misura tale da rientrare/uscire nel parametro di cui sopra.

Di conseguenza, le imprese che viceversa realizzano più del 70% del fatturato di origine "militare" in Paesi ricompresi nella "White List" sono considerate eligibili per un finanziamento.

3.5.2.2.3 Responsabilizzazione delle controparti

Al fine di classificare correttamente le varie imprese in base a natura e composizione del fatturato, le Società del Gruppo, per il tramite delle strutture interessate, richiedono alle singole imprese di fornire i dati necessari per le analisi sopraccitate, richieste dalla presente Policy, sulla base di autocertificazioni.

3.5.2.3 Servizi di incasso

Le operazioni vengono autorizzate, a condizione che (oltre ad essere autorizzate dalle competenti Autorità ex Legge n. 185/90) l'operazione sia conforme a quanto previsto dalla "Policy armamenti" e cioè che l'utilizzatore finale dell'operazione abbia sede in un Paese della White List.

Nel caso contrario che richieda il ricorso alla procedura di deroga, il gestore del Cliente, deve verificare anche che l'operazione abbia come utilizzatore finale, un soggetto governativo o un soggetto privato ma controllato dal Governo ed essere dirette verso Paesi che hanno accordi bilaterali di difesa con lo Stato italiano

3.5.2.4 Apertura e gestione di depositi ed investimenti

Le operazioni della specie vengono autorizzate, senza restrizioni, ai soggetti non produttori di armi bandite o disciplinate dai Trattati internazionali (cosiddette "armi controverse").

3.5.3 Tabella riepilogativa per operazioni e per tipologia di servizi

	Produttori di armi bandite o disciplinate da Trattati internazionali (cosiddette "controverse")	Produttori di armi convenzionali ed operatori della difesa.	<ul style="list-style-type: none"> - Produttori di sole armi sportive e da caccia - Produttori di sole armi da collezione - Produttori di sole armi comuni da sparo ed armi corte da sparo non automatiche - Imprese che si occupano di stoccaggio di armi - Intermediari commerciali.
Partecipazioni dirette	NO	NO	NO
Finanziamenti	NO	<ul style="list-style-type: none"> • SI, se il fatturato è in prevalenza "civile" (più del 60% del fatturato) • SI, se più del 40% del fatturato è di origine "militare", ma viene realizzato per più del 70% in Paesi ricompresi nella "White List" • NO, nei restanti casi. 	SI
Servizi di incasso (in Italia ed all'estero), credito all'export	NO	<p>SI, se autorizzate ai sensi della Legge 185/90.</p> <p>Ma con forti limitazioni in base al Paese e natura dell'utilizzatore finale (vedi par. 3.6.3).</p>	SI
Gestione depositi e investimenti.	NO	SI	SI

4 Ruoli e responsabilità

di Capogruppo:

Organo Aziendale / U.O.	Descrizione Ruoli e Responsabilità
Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Approva la White List e, su proposta del Servizio ESG Strategy, la proposta di escludere/includere uno specifico Paese dalla Lista - Approva il rendiconto annuale armamenti
Amministratore Delegato	<ul style="list-style-type: none"> - Approva le eccezioni afferenti alla gestione delle attività e/o servizi finanziari oggetto di disciplina, su proposta del Servizio ESG Strategy - Approva, anche sulla base delle valutazioni espresse dal Team Armamenti, le richieste di deroga provenienti dalle Società del Gruppo (ad esclusione della Capogruppo) relative ad operazioni di finanziamento, censimenti e aperture rapporti, acquisizione di partecipazioni, incasso e pagamento e credito Export/Import per aziende coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento.
CFO	<p>Il Responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approva, anche sulla base delle valutazioni espresse dal Team Armamenti, le richieste di deroga provenienti da BPER relative ad operazioni di finanziamento, censimenti e aperture rapporti, acquisizione di partecipazioni, incasso e pagamento e credito Export/Import per aziende coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento
Servizio ESG Strategy	<ul style="list-style-type: none"> - Gestisce le richieste di apposizione o cancellazione del codice particolarità 190 effettuando le opportune segnalazioni all'Anagrafe attraverso l'applicativo dedicato - Mantiene aggiornato il data base in formato elettronico, gestito localmente, delle imprese operanti nel settore della difesa e armamenti, anche sulla base del monitoraggio degli elenchi di settore ove siano disponibili - Istruisce per tutte le Società del Gruppo le pratiche di richiesta di deroga relative alla gestione delle attività e/o servizi finanziari oggetto di disciplina, mediante l'applicativo informatico dedicato PED - Pratica Elettronica di Determinazione - Esprime parere, su espressa richiesta, da parte dell'Ufficio Partecipazioni, sulle domande di partecipazione diretta, e da parte dei gestori, sui finanziamenti - Predisporre annualmente il rendiconto armamenti <p>Il Responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esprime un parere sulla pratica di richiesta di deroga per tutte le Società del Gruppo
Team armamenti	<ul style="list-style-type: none"> - Esprime un parere rispetto alla pratica di richiesta di deroga formulata dal Servizio ESG Strategy

altre società del Gruppo

Organo Aziendale / U.O.	Descrizione Ruoli e Responsabilità
Unità organizzativa segnalante	- Manuente aggiornato elenco delle imprese operanti nel settore della difesa e armamenti, anche sulla base del monitoraggio degli elenchi di settore ove siano disponibili - Formula formale richiesta al Servizio ESG Strategy di richiesta di deroga

5 Allegati

5.1 Storico degli aggiornamenti

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti:

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1.0	31/07/2012	22/2012	Emanazione
2.0	26/11/2020	62/2020	Aggiornamento relativo a: <ul style="list-style-type: none">- la tipologia di fonte normativa adottata, ovvero la trasformazione delle "Linee Guida di Gruppo per la regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con gli Operatori della Difesa e le imprese produttrici di armamenti" in Policy di Gruppo.- destinatari del documento.- La modifica della White List (Allegato 4.3)

5.2 Contesto normativo di riferimento

Normativa esterna:

Legge n. 185/90 e successive modifiche "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"

Regolamenti emanati dall'Unione Europea – tempo per tempo vigenti – che vietano l'importazione e/o l'esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea o di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, oltre che i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria ad essi pertinenti

(2Direttiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6.05.2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa e successive norme nazionali di recepimento

D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 - Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di

prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa

Legge 9 dicembre 2021, n.220 “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.”

D.M. 7 gennaio 2013, n. 19 - Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.

Trattato delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi nucleari, siglato nel 1968, che proibisce agli Stati firmatari che dispongono di tecnologie nucleari di cedere ad altri Stati armi nucleari e/o tecnologie abilitanti alla costruzione delle stesse

Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT), entrato in vigore il 24 dicembre 2014 e ratificato dall'Italia nel settembre 2013, che regola il commercio di armi convenzionali per prevenire e eliminare il traffico illecito delle stesse, al fine di contribuire alla sicurezza internazionale, ridurre sofferenze umane e promuovere l'azione responsabile degli Stati in questo settore;

Convenzione delle Nazioni Unite sul divieto e la restrizione dell'utilizzo di determinate armi convenzionali considerate eccessivamente dannose per gli eserciti in guerra e le popolazioni civili, siglato a Ginevra nel 1980

La Convenzione delle Nazioni Unite per la Messa al Bando dell'Uso, Stoccaggio, Produzione e Trasferimento di Mine Antipersona, e per la loro Distruzione (o Trattato per la Messa al Bando delle Mine), firmata a Ottawa nel Dicembre 1997

La Convenzione delle Nazioni Unite per la Messa al Bando dell'Uso, Stoccaggio, Produzione e Trasferimento di Armi Chimiche, siglata a Parigi nel 1993, entrata in vigore il 29 aprile 1997

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione siglata nel 1972 ed entrata in vigore il 26 marzo 1975,

Codice deontologico internazionale di Le Hague contro la proliferazione dei missili balistici entrato in vigore nel 2002, che vincola gli Stati firmatari a pratiche di reciproca trasparenza per quel che riguarda lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie missilistiche

Convenzioni sulle munizioni a frammentazione, siglata a Dublino nel 2008, che proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di cluster munitions (“a grappolo”)

Accordi di Wassenaar. Regime di controllo volontario sulle esportazioni di armi convenzionali e di beni a duplice uso impiegati per la fabbricazione di queste armi, entrati in vigore nel 1996

Atto di recepimento della Posizione Comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003;

Atto adottato a norma del trattato UE – Posizione Comune 2008\944 del Consiglio che definisce Norme comuni per il controllo dell'esportazione di tecnologia e attrezzature militari

Per quanto riguarda le tecnologie nucleari e missilistiche sono da tenere in considerazione anche le linee guida prodotte da gruppi di lavoro e associazioni volontarie di Paesi quali il “Nuclear Suppliers Group”, il “comitato Zangger” e il “Missile Technology Control Regime.”

Normativa interna:

Policy di Governo del Gruppo Bper

Policy di Gruppo Sistema dei Controlli Interni

Mappa dei Rischi di Gruppo

Codice Etico